



REGOLAMENTO PER REFERENDUM CONSULTIVO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/1998

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

FINALITA'

Il Referendum Consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.

Il Referendum Consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto comunale e dalla legge.

Con la consultazione referendaria i cittadini residenti nel Comune, esprimono il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi, progetti e questioni di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativi nei confronti dell'opinione pubblica.

Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un Referendum, non è ammessa la proposizione di altro Referendum sul medesimo o analogo argomento.

ART. 2

POTERE DI INIZIATIVA

L'iniziativa per promuovere il Referendum Consultivo spetta, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento:

- a) al Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo;
- b) almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del primo gennaio precedente la richiesta.

ART. 3

COMMISSIONE PER AMMISSIBILITÀ REFERENDUM

La proposte di Referendum saranno sottoposte al giudizio di una Commissione, nominata dal Consiglio Comunale, che dovrà decidere sulla loro ammissibilità ai sensi dell'art. 18 commi due e tre dello Statuto.

Tale Commissione dovrà essere così composta:

- Segretario comunale - Presidente
- 2 Esperti di diritto amministrativo nominati dal Consiglio Comunale entro la sua seconda riunione di ogni mandato amministrativo. Essi rimarranno in carica per tutto il periodo medesimo.

Svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente comunale dell'Ufficio Segreteria o Anagrafe di qualifica non inferiore alla VI^.

ART. 4

GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

La Commissione di cui all'art. 3 giudica l'ammissibilità dei Referendum entro 20 giorni dall'esecutività della delibera di Consiglio Comunale di richiesta di indizione del Referendum o dal deposito della medesima richiesta da parte del Comitato promotore.

Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto stabilito dall'art. 18 comma 5 dello Statuto, la Commissione invita il Consiglio Comunale o il Comitato promotore a riformularli. In questo caso il termine di cui sopra rimane sospeso fino al ricevimento della risposta e comunque per un periodo non superiore a 20 giorni.

In mancanza di risposta provvede direttamente la Commissione.

Entro i successivi cinque giorni la Commissione comunica al Sindaco e, nel caso di iniziativa popolare anche al Comitato promotore, la propria decisione sulla ammissibilità o meno dei Referendum.

ART. 5

POTERE DI INDIZIONE

Il Referendum Consultivo è indetto dal Sindaco il quale con proprio provvedimento determina la data e il luogo ove si terrà la consultazione popolare, sentiti i Capigruppo, se la decisione è del Consiglio Comunale, o il coordinatore del Comitato promotore nel caso di iniziativa popolare. Il numero dei seggi sarà pari a quello previsto per le ordinarie consultazioni elettorali.

Possono effettuarsi nello stesso giorno al massimo cinque Referendum.

Le operazioni di voto vengono svolte in due soli periodi dell'anno e precisamente dal 1 marzo al 30 giugno e dal 15 settembre al 30 novembre, in giorno festivo.

Non è ammesso lo svolgimento di più di una consultazione referendaria in un anno.

ART. 6

RINVIO E REVOCA DEL REFERENDUM

Il Referendum Consultivo viene rinviato dal Sindaco, sentiti i Capigruppo oppure il coordinatore del Comitato dei promotori se:

- viene sciolto il Consiglio Comunale;
- nello stesso periodo (45 giorni prima o 45 dopo la data fissata) vengono indetti i Comizi per le elezioni politiche, amministrative, per il rinnovo del Parlamento Europeo o di referendum popolari nazionali. In tal caso il Referendum viene rinviato di almeno 45 giorni.

Il Referendum viene revocato dal Sindaco, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 3, nel caso che:

- una legge nazionale o regionale o un Referendum abrogativo abbia apportato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario tali da non renderlo più ammissibile od abbiano statuito nel senso auspicato dal quesito referendario od in modo tale da rendere inutile la consultazione popolare;
- la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza, abbiano risposto positivamente all'argomento oggetto del Referendum popolare o, in ogni caso,

in modo tale da rendere inutile l'effettuazione della consultazione popolare; la decisione in ogni caso va adottata entro il decimo giorno antecedente la data di convocazione dei Comizi.

Qualora sia intervenuta la promozione di ulteriori proposte di referendum, il Sindaco può ritardare l'indizione del referendum, in modo che i vari referendum promossi possano svolgersi contemporaneamente con unica convocazione degli elettori.

I Referendum che non possono essere svolti nello stesso anno solare sono indetti entro il primo periodo dell'anno successivo.

ART. 7 PUBBLICITA'

Il provvedimento sindacale di indizione del Referendum è comunicato ai cittadini mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici del Comune.

Un manifesto indicante giorno, seggi ed orario di votazione, testo del quesito o dei quesiti referendari viene affisso negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni.

Per la propaganda elettorale, consentita a partire dal quindicesimo giorno antecedente a quello di votazione, la Giunta Comunale delibera la predisposizione di spazi appositi in ogni centro abitato del Comune, atti a garantire una superficie di cm. 70 x 100 al Comitato promotore di ciascun quesito referendario e a ciascun gruppo consiliare.

Ai fiancheggiatori viene garantita la stessa forma e lo stesso spazio pubblicitario previsto per il Referendum nazionale. La procedura per l'assegnazione è la stessa per la propaganda diretta.

TITOLO II° PROCEDURE PRELIMINARI ALL'INDIZIONE

ART. 8 INIZIATIVA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale può promuovere il Referendum Consultivo con propria deliberazione.

La proposta con il testo da sottoporre agli elettori, può essere presentata dalla Giunta Comunale oppure da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

Il Consiglio Comunale approva la proposta di Referendum con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Il Sindaco indice il Referendum nel primo periodo valido di cui al precedente art. 5 comma 3 ed in una data non inferiore a due mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità del Referendum da parte della Commissione.

ART. 9

INIZIATIVA DEI CITTADINI

I cittadini che intendono promuovere un Referendum Consultivo procedono ai seguenti adempimenti:

1. costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno 50 persone iscritte nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 19 dello Statuto;
2. nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza; il coordinatore deve accettare esplicitamente tale funzione con atto da lui sottoscritto con firma autenticata;
3. definizione del quesito che dovrà essere oggetto del Referendum.

I promotori del Referendum devono presentare al Segretario Comunale, in termini chiari ed intelligibili, il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione integrato da una relazione illustrativa.

ART. 10

RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME

Il Comitato promotore provvederà alla raccolta delle firme e le relative procedure dovranno concludersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della proposta di referendum da parte della Commissione.

A tale scopo, il Comitato predispone un numero adeguato di moduli vidimati dal Segretario Comunale secondo il modello allegato sub A). Le firme sono autenticate ai sensi di legge.

I moduli contenenti le firme dei sottoscrittori del Referendum, con nota accompagnatoria che ne riassume la quantità e i contenuti, vanno depositati presso la Segreteria del Comune previa acquisizione della registrazione all'Ufficio Protocollo del Comune. I moduli con le firme devono essere presentati all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di cui al comma 1.

Entro i 5 giorni successivi al deposito, il Segretario Comunale trasmette agli uffici elettorali ed anagrafe del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni per la verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune e della qualità di residente dei sottoscrittori.

L'iscrizione viene attestata mediante certificazione collettiva entro i 10 giorni successivi al ricevimento dalla Segreteria, quindi gli atti relativi alla raccolta delle firme vengono trasmessi al Sindaco e al Presidente della Commissione di cui all'art. 3.

ART. 11

ESAME SOTTOSCRIZIONI

La Commissione di cui sopra, entro i 20 giorni successivi al termine di cui al 5° comma dell'articolo precedente effettua la verifica di tutte le sottoscrizioni accertandone la regolarità e se il loro numero è uguale o superiore a quello stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento.

Dell'esito di questa verifica sarà data comunicazione al Sindaco, entro il termine di cinque giorni, il quale, se la risposta sarà positiva, dovrà indire il Referendum sulla base di quanto previsto dall'art. 8 ultimo comma.

T I T O L O III°

OPERAZIONI REFERENDARIE

ART. 12

SCHEMA REFERENDARIA

Indetto il Referendum, l'Amministrazione Comunale predispone a proprie spese la scheda referendaria secondo il modello allegato B).

In caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede avranno colore diverso per ciascun quesito, stabilito dai componenti della Commissione.

Le spese per le operazioni relative allo svolgimento del Referendum sono a carico del bilancio comunale.

ART. 13

REFERENTE GENERALE

L'organizzazione generale delle operazioni di organizzazione e svolgimento del Referendum è diretta dal Segretario Comunale che si avvale degli uffici comunali, coordinando le funzioni dei Responsabili dei Servizi.

ART. 14

AVANTI DIRITTO AL VOTO

Partecipano al Referendum coloro che hanno compiuto nel giorno della votazione il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune quali risultano dall'ultima revisione prevista dalla legge. L'Ufficio Elettorale predisporrà apposita revisione straordinaria con relativo blocco delle liste ed apposito elenco dei residenti aventi diritto al voto, ivi compresi i cittadini iscritti all'AIRE.

ART. 15

SEZIONI REFERENDARIE

Con il provvedimento di cui all'art. 5, gli elettori sono assegnati alle sezioni referendarie, tenendo conto delle sezioni elettorali cui normalmente sono iscritti. A ciascun elettore o avente titolo è notificato un certificato elettorale che indica la sezione cui appartiene.

ART. 16

LISTE E TIMBRO SEZIONALI

Gli uffici delle sezioni elettorali sono organizzati in modo che nessun elettore possa votare due volte o in sezioni diverse.

Le liste elettorali da utilizzare per il Referendum sono firmate in calce dal Segretario Comunale.

Ogni sezione è dotata di apposito bollo predisposto dal Comune, di un verbale delle operazioni e del materiale di consumo.

Le sezioni sono predisposte per la votazione in conformità a quanto previsto per i Referendum nazionali e regionali.

ART. 17

COMPOSIZIONE SEZIONI

L'ufficio di ciascuna sezione referendaria è composto dal Presidente, da tre scrutatori e da un segretario scelto dal Presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, designazione da presentarsi in Segreteria entro il 4° giorno antecedente la data delle votazioni.

I presidenti dell'ufficio di sezione sono sorteggiati dalla Commissione Elettorale Comunale tra coloro che sono iscritti nell'elenco dei presidenti utilizzato per le ultime elezioni svolte; gli scrutatori sono sorteggiati tra coloro che sono iscritti nell'Albo degli scrutatori.

Il sorteggio è preceduto da avviso da affiggersi all'Albo Pretorio ed avviene entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni, a cura dell'Ufficio Elettorale comunale.

Gli scrutatori rinunciatari fino al secondo giorno precedente la votazione sono sostituiti da altri elettori sorteggiati a parte fra quelli volontari, in numero congruo. Gli scrutatori che non si presentino all'ora e nel giorno stabiliti sono sostituiti da elettori presenti nella sezione in alternanza fra il più anziano e il più giovane d'età o, in assenza di elettori, da dipendenti comunali. I presidenti assenti alle operazioni di insediamento sono sostituiti da coloro che sono iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1.

Il compenso dovuto verrà corrisposto con le stesse modalità previste per il Referendum Nazionale.

ART. 18

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Il Coordinatore del Comitato dei promotori del Referendum ed i Capigruppo consiliari possono designare due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, presso ciascuna sezione per assistere alle operazioni di votazione e di scrutinio, con i poteri e le funzioni previste dalla legge per i rappresentanti di lista. I rappresentanti designati devono essere comunicati all'Ufficio del Referendum entro il giorno antecedente la data delle votazioni oppure direttamente alla costituzione dei seggi.

ART. 19

OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO

L'Ufficio della sezione referendaria si insedia il sabato pomeriggio presso la sede municipale alle ore 15,00 per gli adempimenti preliminari che consistono:

1. verifica della conformità delle schede al modello approvato in allegato al Regolamento sub. B);
2. autentica delle schede per un numero pari agli aventi titolo con l'apposizione del timbro sezionale e con la firma di almeno un componente del seggio.

Le schede autenticate vengono raccolte in un plico e con il materiale elettorale prese in consegna dall'ufficio di Polizia Urbana che le custodirà fino alla domenica mattina, momento nel quale saranno riconsegnate al Presidente del seggio.

ART. 20

APERTURA E OPERAZIONI DI VOTO

L'Ufficio della sezione referendaria si insedia la domenica mattina alle ore sette per l'apertura del seggio e quindi per consentire le operazioni di voto. terminate le operazioni preliminari, il Presidente ammette gli elettori al voto, non prima delle ore 7,30.

Le operazioni di votazione devono aver luogo alla presenza di almeno tre componenti dell'ufficio di sezione, comprendendo in tal numero anche il Segretario sezionale.

La votazione termina alle ore 22,00 e, subito dopo le operazioni di riscontro tra i votanti e le schede votate, si procede allo scrutinio.

Le sezioni trasmettono il risultato dello scrutinio ed il verbale delle operazioni con tutto il materiale chiuso negli appositi plichi e sigillati con timbro della sezione e firma dei componenti del seggio all'Ufficio per il Referendum.

Le operazioni di votazione si svolgono in conformità a quanto previsto dalla legge per il Referendum nazionale, in quanto applicabile e non diversamente disposto dal presente Regolamento.

ART. 21

UFFICIO PER IL REFERENDUM

Presso la Sede Municipale è costituito, con provvedimento del Sindaco, alla data di indizione del Referendum, l'Ufficio per il Referendum composto dal Segretario Comunale che lo presiede, dal Responsabile del Servizio e dall'addetto all'Ufficio Elettorale. In caso di assenza di questi ultimi, si provvederà alla sostituzione con dipendenti della medesima area funzionale della VII Q.F. o VI Q.F.

L'Ufficio per il Referendum si riunisce presso la sede comunale in adunanza pubblica il lunedì successivo alla votazione, alle ore quindici, per:

- determinare il numero degli elettori che hanno votato e far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al primo comma dell'art. 23;
- completare le eventuali operazioni di spoglio delle schede votate, se non eseguito da qualche sezione elettorale;
- esaminare e decidere sui reclami o ricorsi assegnando gli eventuali voti contestati;
- riassumere i risultati delle sezioni elettorali;
- proclamare il risultato della consultazione.

Il risultato del Referendum viene dichiarato dall'Ufficio per il Referendum con comunicazione al Sindaco, al Coordinatore del Comitato dei promotori del Referendum ed ai Capigruppo consiliari.

ART. 22

PUBBLICA SICUREZZA

Il buon andamento delle operazioni referendarie è assicurato dalla presenza nelle sedi ospitanti le sezioni, anche se non costante, e presso la sede ospitante l'Ufficio per il referendum degli appartenenti alla Polizia Municipale e dei Carabinieri.

ART. 23

VALIDITA' ED EFFETTI DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

La consultazione referendaria è ritenuta valida se ha partecipato al voto oltre il 50% + 1 degli aventi diritto.

Il quesito referendario sarà considerato accolto se avrà ottenuto i voti favorevoli del 50% + 1 di quelli validi.

Il quesito sottoposto a Referendum è comunicato dal Sindaco alla popolazione mediante la pubblicazione all'Albo del Comune, l'affissione di manifesti negli appositi spazi delle pubbliche affissioni, entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati.

T I T O L O I V °

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

ART. 24

Entro un mese dalla proclamazione del Referendum, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo, per le determinazioni di competenza.

Le eventuali determinazioni in contrasto con l'esito del Referendum devono essere adottate con deliberazione motivata, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

In ogni caso le determinazioni consiliari sono rese note agli elettori con avviso a cura del Sindaco.

TITOL V°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

Ai componenti degli Uffici di sezione, compete un compenso lordo pari a quello spettante per i Referendum nazionali. Per ogni successiva contemporanea consultazione referendaria, il compenso è aumentato del dieci per cento.

Ai componenti degli Uffici di sezione che sono dipendenti comunali compete il maggior compenso tra quello di cui al comma 1 e l'importo spettante per le ore di lavoro straordinario prestate.

Ai membri dell'Ufficio per il Referendum compete un compenso lordo pari al cinquanta per cento di quello di cui al comma 1.

ART. 26

Per quanto non previsto valgono le norme vigenti per i Referendum Regionali e quanto previsto dalle norme in materia di Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale.